



COMUNE DI CASTELBELLINO

Provincia di Ancona

Cod. Istat 042008

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 30 DEL 28-06-2021

Oggetto: VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di giugno, con inizio alle ore 18:00, in VIDEOCONFERENZA, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

CESARONI ANDREA	P	MONTESI SERGIO	P
SANTARELLI GIOIA	P	RANGO MARIA PAOLA	A
GASPARINI GIULIANO	P	CARBONARI FEDERICA	A
COSTANZO SALVATORE	P	MECARELLI MICHELA	P
PIRANI ROSITA	A	D'ANTUONO FILIPPO	P
BASILI ROSSANO	P	MANONI MERY	P
AQUILANTI RAFFAELE	P		

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Presenti n. [10] Assenti n. [3].

Assume la presidenza il Dott. CESARONI ANDREA in qualità di SINDACO. Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Dott. GIULIONI GIULIANO.

Assistono ai lavori del Consiglio Comunale i seguenti Assessori esterni:

AMBURGO GIANFRANCO	P
BRONZINI SILVANO	P
SASSAROLI VERONICA	P

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

COSTANZO SALVATORE
AQUILANTI RAFFAELE
MECARELLI MICHELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione. I criteri individuati da ARERA per la quantificazione dei costi efficienti del servizio, necessari per determinare il corrispettivo di gestione del servizio stesso, portano a definire un nuovo Piano Finanziario, diverso rispetto a quello previgente, date le modifiche apportate, tra le altre, al perimetro del servizio, ai limiti di crescita delle tariffe, alle modalità di copertura dei costi relativi alla quota di crediti inesigibili e degli accantonamenti relativi ai crediti;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Castelbellino, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATA RIFIUTI – ATO2 ANCONA;

Ricordato che:

- nel territorio comunale il servizio di gestione di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e la differenziata, nonché i servizi di spazzamento e pulizia delle strade e piazze è svolto mediante le società pubbliche CIS srl e Sogenus spa;
- dall'aprile 2018, l'ATA Rifiuti - sulla base del Decreto n. 13 del 15.03.2018 "*Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani dei Comuni dell'ATO2 Ancona – Periodo transitorio nelle more di approvazione del Piano d'Ambito di gestione dei Rifiuti in deroga al P.P.G.R. approvato con D.C.P. n. 60 del 19.04.2001, così come integrato e modificato con D.C.P. n. 79 del 28.06.2004*" - ha disposto il trasferimento di tutti i conferimenti al nuovo impianto TMB di Corinaldo, con cessazione dell'abbanco presso la discarica di Maiolati Spontini;
- dal settembre 2018 (e fino al 31.08.2021), l'ATA Rifiuti su delega dei Comuni, a seguito di esperimento di gara, ha affidato a diversi operatori l'appalto del trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (CER 20 01 08), trasporto e recupero di rifiuti urbani ed assimilati da spazzamento strade (CER 20 03 03), trasporto e recupero di rifiuti biodegradabili da giardini e parchi (CER 20 02 01);
- il servizio di raccolta e recupero dei rifiuti ingombranti è svolto dal Centro ambiente "Il quadrifoglio" di Castelplanio;
- sono svolte direttamente dal Comune, oltre a parte del servizio di spazzamento, tutte le attività legate alla gestione del tributo e dell'attività di riscossione bonaria e/o coattiva;
- vista la presenza di più gestori nell'ambito del "Servizio di gestione dei rifiuti", l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun soggetto affidatario la parte di P.E.F. di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di predisporre il Piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente;
- in base a quanto stabilito dall'art. 6 della delibera Arera 443/2019 "sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dall'ATA RIFIUTI ammonta ad € 654.429,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Richiamate le "*... Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 ...*" nelle quali viene dato atto che "*... il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) prevede l'uso dei fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei*

rifiuti urbani, allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie (ART. 16)...”;

Rilevato altresì che nella Nota di approfondimento IFEL del 23 dicembre 2019 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2018 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

Richiamata l'ulteriore Nota di approfondimento IFEL, “La delibera di ARERA n. 443/2019 di avvio della regolazione del servizio rifiuti e il relativo Metodo Tariffario – MTR (periodo 2018 -2021), del 02.03.2020;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale “... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...”
- il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;
- il comma 683, in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il perdurare dell'epidemia Covid-19, che ha comportato, per imposizione di Legge, la chiusura di determinate attività non domestiche;

Visto l'art.6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021 in base al quale:

“1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.;”

Dato atto che, a norma dell'art. 6 del 73 del 25 maggio 2021, per le utenze non domestiche sono stabilite le seguenti riduzioni:

- A)** Sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 a norma dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, per il solo anno 2021, è prevista per le utenze non domestiche la riduzione del 55,00% della quota variabile e della quota fissa, alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili)
- B)** Sulla base del comma 3 dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, per il solo anno 2021, è prevista la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche che, pur non essendo oggetto di chiusure obbligatorie, hanno comunque subito limitazioni al normale svolgimento della propria attività economica a seguito delle restrizioni imposte alla libertà di circolazione, ivi compreso il divieto di allontanamento e quello di ingresso nel territorio comunale. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni della presente lettera B) le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni

Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili. Il godimento di una delle riduzioni previste ai precedenti punti a) e b) esclude il godimento dell'altra.

Visto il Piano economico finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 654.429,00 così ripartiti:

COSTI FISSI € 185.124,00

COSTI VARIABILI € 469.305,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 e conforme è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base:
82,30% a carico delle utenze domestiche;
17,70% a carico delle utenze non domestiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 28.09.2020, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, della (TARI) per l'anno 2021, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2021, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2020, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR;
- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- il comma 5 dell'art. 30 del D.L. 41 del 22/03/2021 per cui "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI*

e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Acquisito il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000:

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

La Responsabile U.O. n. 1 – D.ssa Elisabetta Pizzicotti

Con il seguente esito della votazione: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Mecarelli, D'Antuono, Manoni)

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di validare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente
- 2) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021 di cui all'**allegato B**) relativa alle utenze domestiche e all'**allegato C**) relativa alle utenze non domestiche;
- 3) di quantificare in € 654.429,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto 1) del deliberato;
- 4) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 5) di dare atto che, sulla base di quanto sopra e a norma dell'art. 6 del 73 del 25 maggio 2021 per le utenze non domestiche sono stabilite le seguenti riduzioni:
 - A) Sulla base del Fondo istituito per l'anno 2021 a norma dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, commi 1 e 2, per il solo anno 2021, è prevista per le utenze non domestiche la riduzione del 55% della quota variabile e della quota fissa alle attività economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività per effetto di appositi provvedimenti (DPCM e simili).

B) Sulla base del comma 3 dell'art. 6 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, per il solo anno 2021, è prevista la riduzione del 25% della quota variabile della tariffa a tutte le utenze non domestiche che, pur non essendo oggetto di chiusure obbligatorie, hanno comunque subito limitazioni al normale svolgimento della propria attività economica a seguito delle restrizioni imposte alla libertà di circolazione, ivi compreso il divieto di allontanamento e quello di ingresso nel territorio comunale. Sono in ogni caso escluse dalle riduzioni della presente lettera B) le seguenti attività economiche: banche e istituti finanziari, farmacie, tabaccherie, studi legali, di consulenza e studi professionali, CAF, ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari, servizi di pompe funebri e attività connesse, tutte le amministrazioni pubbliche nonché le società controllate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni

C) Le riduzioni di cui ai punti precedenti non sono tra loro cumulabili. Il godimento di una delle riduzioni previste ai precedenti punti A) e B) esclude il godimento dell'altra.

6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”;

7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Mecarelli, D'Antuono, Manoni), stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

ALLEGATO B)

UTENZE DOMESTICHE

QUOTA FISSA

Utenze domestiche	Ka applicato
1 componente	0,82
2 componenti	0,92
3 componenti	1,03
4 componenti	1,10
5 componenti	1,17
6 o più componenti	1,21

QUOTA VARIABILE

Utenze domestiche	Kb applicato
1 componente	0,60
2 componenti	1,40
3 componenti	1,80
4 componenti	2,20
5 componenti	2,90
6 o più componenti	3,40

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE (METODO NORMALIZZATO)

Cat.	Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq
1.1	Uso domestico – un componente	0,489857	80,063158
1.2	Uso domestico – due componenti	0,549596	186,814036
1.3	Uso domestico – tre componenti	0,615309	240,189475
1.4	Uso domestico – quattro componenti	0,657126	293,564914
1.5	Uso domestico – cinque componenti	0,698943	386,971932
1.6	Uso domestico – sei o più componenti	0,722838	453,691230

ALLEGATO C)

UTENZE NON DOMESTICHE

QUOTA FISSA

CATEGORIA	Kc applicato
Musei, Biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	0,66
Campeggi, distributori carburanti	0,85
Stabilimenti balneari	0,62
Espositori, autosaloni	0,49
Alberghi, con ristorazione	1,49
Alberghi, senza ristorazione	0,85
Case di cura e riposo	0,96
Uffici, agenzie studi professionali	1,09
Banche ed istituti di credito	0,53
Negozi, abbigliamento calzature libreria cartoleria	1,10
Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	1,20
Attività artigianali tipo botteghe (idraulico, falegname...)	1,00
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,99
Attività industriali con capannoni di produzione	0,88
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,00
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,25
Bar, Caffè, pasticceria	3,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi	2,66
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,39
Ortofrutta Pescherie fiori e piante	6,28
Discoteche, night club,	1,58

QUOTA VARIABILE

CATEGORIA	Kd applicato
Musei, Biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	5,62
Campeggi, distributori carburanti	7,20
Stabilimenti balneari	5,31
Espositori, autosaloni	4,16
Alberghi, con ristorazione	12,65
Alberghi, senza ristorazione	7,23
Case di cura e riposo	8,20
Uffici, agenzie studi professionali	9,25

Banche ed istituti di credito	4,52
Negozi, abbigliamento calzature libreria cartoleria	9,38
Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	10,19
Attività artigianali tipo botteghe (idraulico, falegname...)	8,54
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,21
Attività industriali con capannoni di produzione	7,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	8,52
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	38,00
Bar, Caffè, pasticceria	28,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi	22,57
Plurilicenze alimentari e/o miste	20,35
Ortofrutta Pescherie fiori e piante	49,00
Discoteche, night club,	13,42

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	Fissa al mq.	Variabile al mq
1	Musei, Biblioteche, scuole associazioni, luoghi di culto	0,587123	1,470912
2	Campeggi, distributori carburanti	0,756143	1,884442
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00
4	Espositori, autosaloni	0,435894	1,088789
5	Alberghi, con ristorazione	0,00	0,00
6	Alberghi, senza ristorazione	0,756143	1,892294
7	Case di cura e riposo	0,00	0,00
8	Uffici, agenzie studi professionali	0,969642	2,420985
9	Banche ed istituti di credito	0,471477	1,183011
10	Negozi, abbigliamento calzature libreria cartoleria	0,978538	2,455010
11	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze	1,067496	2,667009
12	Attività artigianali tipo botteghe (idraulico, falegname...)	0,889580	2,235158
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,880684	2,148788
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,782831	1,962961
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,889580	2,229923
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,780718	9,945669
17	Bar, caffè, pasticceria	2,668742	7,328388
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria salumi e formaggi	2,366284	5,907204
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,00	0,00
20	Ortofrutta Pescherie fiori e piante	5,586566	12,824679
21	Discoteche, night club,	0,00	0,00

Il seguente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Presidente

F.to Dott. CESARONI ANDREA

Il Segretario Comunale

F.to Dott. GIULIONI GIULIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune, per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021, reg. pubbl. n. 562.

Li, 30-06-2021

Il Segretario Comunale

F.to Dott. GIULIONI GIULIANO

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28-06-2021:

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

[] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Il Segretario Comunale

F.to Dott. GIULIONI GIULIANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

Il Segretario Comunale

Dott. GIULIONI GIULIANO